CARTA DI CIRCOLAZIONE

Obbligatoria l'annotazione sul libretto della disponibilità di un mezzo da parte di soggetti terzi dal 3 novembre. La multa, per chi non lo fa, è di 705 euro. Ma non riguarda i famigliari. Ecco tutte le esenzioni.

14.11.2014 A fare chiarezza sulla nuova regola che è entrata in vigore lo scorso 3 novembre è il direttore generale della Motorizzazione, Maurizio Vitelli, che spiega esattamente chi riguarda e chi è esentato.

"E' importante precisare che la norma esclude tutte le situazioni in cui la natura dei rapporti intercorrenti tra proprietario del veicolo e soggetto che ne dispone abbiano rapporti di parentela. Quindi non riguarda, per esempio, il figlio che guida la macchina del padre o situazioni simili, così come i veicoli che rientrano nella fattispecie dei fringe benefit o delle vetture di servizio".

Tra le categorie incluse, invece, ci sono "le società di autonoleggio, i veicoli in comodato, quelli di proprietà di minorenni non emancipati ed interdetti, quelli messi a disposizione della pubblica amministrazione a seguito di una pronuncia giudiziaria".

Dal 3 novembre cambia la legge sul libretto di circolazione

10.10.2014 Sono passati due anni dall'entrata in vigore dal D.Lgs. n. 198/12 che modificava le regole riguardanti la **carta di circolazione**, ma solo quest'estate il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti ha chiarito la questione riguardante l'obbligo di annotazione sulle carte di circolazione dei mezzi di trasporto che sono nella **disponibilità di un soggetto diverso dall'intestatario** per periodi superiori a 30 giorni.

Una circolare importante, perché dopo il lungo periodo di vuoto dovuto al**completamento** delle procedure informatiche, scatteranno le sanzioni per la mancata osservanza dei predetti obblighi. Dal prossimo 3 novembre, infatti, chi verrà trovato con il libretto non in regola rischia da una multa fino al ritiro della stessa.

Da quella data sarà, dunque, obbligatorio aver **aggiornato i dati della carta di circolazione** in riferimento alla disponibilità di un soggetto diverso dall'intestatario per periodi superiori a 30 giorni, del nominativo dell'utilizzatore del veicolo e della scadenza temporale dell'utilizzo stesso. Inoltre, per chi è intestatario, l'obbligo di registrazione e annotazione delle variazioni intervenute nella denominazione o, se persona fisica nelle sue generalità. Il costo dell'aggiornamento sarà di 25 euro.

La circolare si rivolge principalmente a quelle **vetture intestate temporaneamente a titolo di comodato**; mentre sono escluse quelle riferite a una variazione di denominazione di enti e imprese o di generalità di persone fisiche; l'affidamento in custodia giudiziale; l'intestazione a soggetti incapaci; l'immatricolazione di veicoli con targa "polizia locale"; il rent to buy; il veicolo che fa parte del patrimonio di un trust e viene utilizzato dal trustee.

Uno dei casi più frequenti è quello del **comodato di veicoli aziendali**, cioè le vetture che vengono concessi, per un periodo superiore ai 30 giorni, ai propri dipendenti. In questi casi è la persona fisica munita del potere di agire in nome e per conto del comodante che, su delega del comodatario (dipendente), presenta istanza per l'annotazione della variazionenell'Archivio Nazionale dei Veicoli.

La nuova norma è pensata evitare intestazioni fittizie, ma va sottolineato che vi sono diverse esenzioni dall'obbligo di aggiornare il libretto. Innanzitutto, ed è l'esenzione più importante, la norma non riguarda i famigliari conviventi, a patto che risiedano allo stesso indirizzo. Più confuso il caso di auto (privata) prestata a parenti o amici, dove non vi sono documenti che certifichino che la vettura non è disponibile al guidatore per un periodo inferiore ai 30 giorni. Ma, va detto, neppure documenti che certifichino l'utilizzo continuativo per oltre 30 giorni, quindi è considerabile come probabile esenzione. Inoltre l'intestazione temporanea non è retroattiva, quindi che ha già a disposizione una vettura non deve aggiornare la carta di circolazione. Vanno esclusi anche i veicoli aziendali dati come fringe benefit perché sostitutivi di un compenso, mentre il comodato è a titolo gratuito.